

Permesso per motivi di studio

Cos'è

Il permesso di soggiorno per motivi di studio viene rilasciato ai cittadini stranieri che fanno richiesta di ingresso nel territorio italiano al fine di frequentare un corso di studi ovvero un percorso di formazione.

Permesso per motivi di studio

Durata

Il permesso di soggiorno per motivi di studio ha una durata pari a quella del corso di studio per il quale è richiesto.

Il rinnovo del permesso è possibile solo se il visto d'ingresso è stato rilasciato per la frequenza di un corso di studi pluriennale e a condizione che gli studenti abbiano superato:

- nel primo anno di corso una verifica di profitto;
- negli anni successivi almeno due verifiche.

Il permesso non può comunque essere rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studi pluriennale.

La procedura di rinnovo avviene tramite compilazione del kit postale disponibile presso gli uffici postali abilitati.

Permesso per motivi di studio

Attività lavorativa

Al cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio è consentito svolgere attività lavorativa subordinata per un periodo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1040 ore.

Permesso per motivi di studio

Conversioni

Il permesso per motivi di studio ottenuto per frequenza universitaria (laurea, master o dottorato di ricerca) può essere convertito in permesso per motivi di lavoro (autonomo o subordinato) al di fuori delle quote di ingresso, in qualsiasi momento, anche prima della conclusione del ciclo di studi.

In tutti gli altri casi (tirocinio o formazione professionale), costituirà presupposto necessario per poter chiedere la conversione del permesso il completamento del ciclo formativo.

Conversione per lavoro subordinato

I cittadini extracomunitari che sono in possesso di un permesso di soggiorno per studio ancora in corso di validità e che abbiano ricevuto una proposta di contratto di lavoro, possono richiedere la conversione del proprio permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato.

La domanda per la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato va inoltrata telematicamente allo Sportello Unico Immigrazione della provincia di residenza dello straniero.

Tra la documentazione da produrre vi è la proposta del contratto di lavoro firmata dal datore di lavoro e per accettazione anche dal lavoratore o, se già assunto, copia del contratto lavoro stipulato o del modello UNILAV.

Il sistema ministeriale rilascerà, al cittadino richiedente la conversione del permesso, una ricevuta di inoltro della domanda.

In caso di esito positivo delle verifiche sulla documentazione, allo studente sarà consegnato il contratto di soggiorno da sottoscrivere col datore di lavoro.

Successivamente, tramite il kit postale, il cittadino straniero potrà far richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Conversione per lavoro autonomo

In caso di richiesta di conversione da studio a lavoro autonomo, con la domanda si richiede allo Sportello Unico la certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo. Al momento della convocazione presso lo Sportello Unico lo straniero dovrà presentare copia della documentazione relativa all'attività che si andrà a svolgere e alla disponibilità finanziaria necessaria per esercitarla (reddito d'importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria).

Se si converte per esercitare un'attività autonoma come imprenditore, commerciante o artigiano è necessaria l'iscrizione alla camera di commercio.

Lo Sportello per l'Immigrazione competente per territorio riceve l'istanza telematica ed effettuati i controlli necessari, convocherà il richiedente presso gli Uffici dello Sportello per l'Immigrazione per la consegna della modulistica, che lo stesso dovrà successivamente inviare, per il rilascio del relativo permesso di soggiorno, alla Questura competente per territorio mediante kit postale.

Conversione per attesa occupazione

La domanda di conversione per attesa occupazione potrà essere presentata solo dallo straniero che abbia conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di tecnico superiore.

Alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, lo straniero può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con il percorso formativo completato.